



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. DICHIARAZIONI TRIMESTRALI

I consorziati sono obbligati, da Statuto, a comunicare trimestralmente i dati riguardanti l'impresso al consumo delle casse in plastica ed il riciclo dei rifiuti di casse in plastica entro i termini di seguito indicati:

- 15 Aprile (genn.-febb.-marzo)
- 15 luglio (aprile-maggio-giugno)
- 15 ottobre (luglio-agosto-settembre)
- 15 gennaio (ottobre-novembre-dicembre)

È possibile produrre le dichiarazioni trimestrali sia in formato cartaceo che digitale

- **IN FORMATO CARTACEO:** utilizzando il modulo prestampato disponibile sul sito internet www.conip.org
- **IN FORMATO DIGITALE:** accedendo alla sezione "area dichiarazioni" tramite un userid e password fornita inizialmente dal Consorzio che dovrà essere successivamente modificata ed inserendo nella schermata i dati di impresso, raccolta e riciclo seguendo le indicazioni.

I consorziati possono effettuare le dichiarazioni dal 01 al 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Oltre tale data viene applicata una sanzione come previsto dal Regolamento generale del Consorzio.

2. IMMESSO SUL MERCATO

Il produttore comunica TRIMESTRALMENTE i Kg di casse in plastica immessi sul mercato nazionale seguendo le indicazioni previste sia nel modulo cartaceo che nel portale dedicato.

Il Contributo CO.N.I.P. deve essere applicato alla "prima cessione", da intendersi come il primo trasferimento dell'imballaggio, a qualsiasi titolo, da un consorziato a un Utilizzatore o a un'impresa non consorziata.

Per la cessione tra produttori consorziati il contributo va applicato dall'ultimo produttore al momento dell'immissione sul mercato.

Nel caso in cui un consorziato acquista le casse da un produttore non consorziato, il consorziato non può applicare il contributo CO.N.I.P.

3. ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AL RECUPERO

Il produttore sulle fatture di vendita al momento della PRIMA CESSIONE è tenuto ad evidenziare quanto segue:

- La descrizione delle casse (formato, modello ecc)
- Il peso unitario delle casse
- L'indicazione del Contributo CONIP con il relativo valore totale con la seguente dicitura:

"Contributo al recupero CO.N.I.P. di 0,04 € al kg"

Qualora l'unità di misura delle casse riportata in fattura non fosse espressa in peso ma in pezzi, il Consorzio dovrà trasmettere al Consorzio la tabella di conversione pesi da cui si evinca in maniera inequivocabile il relativo peso di tutte i formati di casse prodotte.

Ad ogni modo, il valore del contributo al recupero CONIP deve essere sempre espresso in Kg.

Il Contributo al recupero CONIP è considerato prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 ed è quindi assoggettato alla medesima aliquota IVA dell'imballaggio oggetto di cessione.

Inoltre, le imprese che immettono sul mercato casse NON destinate al contatto diretto con l'ortofrutta o altri alimenti, hanno l'obbligo di INDICARE nei documenti la dicitura "SE DESTINATO A CONTENERE ALIMENTI, DA UTILIZZARE CON MATERIALE DI BARRIERA".

Tutte le casse immesse sul mercato dai consorziati, oltre ai tradizionali marchi previsti per legge, al nome del produttore e a quanto previsto dalla norma sull'etichettatura ambientale, devono essere contrassegnate con il logo CO.N.I.P. al fine di consentire una facile identificazione ed una migliore organizzazione del sistema di raccolta.

In fase di ispezione viene controllata la corretta applicazione del marchio e le aziende che non ottemperano a questo obbligo sono soggette ad esclusione.

4. OBIETTIVO MINIMO DI RACCOLTA

I produttori sono obbligati a raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta pari al 30% rispetto al proprio immesso sul mercato nazionale.

Le aziende che non raggiungono tale obiettivo dovranno versare € 0,03 per ogni Kg di casse non recuperate.

5. IMPORTAZIONE

Gli imballaggi importati dall'estero sia UE che extra UE devono essere sottoposti alla legislazione italiana. Pertanto, gli importatori sono obbligati ad aderire ad uno dei sistemi di gestione riconosciuti dalla legge italiana.

Il CO.N.I.P., come previsto dallo Statuto ha assimilato la figura degli importatori a quella dei produttori e pertanto nel momento in cui immettono sul mercato nazionale imballaggi di competenza del CO.N.I.P. debbono partecipare ai costi di gestione di raccolta degli stessi secondo le modalità di cui al punto 2.

6. ESPORTAZIONE

Le casse destinate all'estero fuoriescono dalla competenza di CO.N.I.P.. Pertanto, nel caso in cui il produttore vende e trasferisce direttamente le casse all'estero NON DEVE APPLICARE IL CONTRIBUTO AL RECUPERO.

Nel caso in cui l'Utilizzatore NON CONSORZIATO CO.N.I.P., che ha acquistato casse in plastica vuote assoggettate al contributo al recupero CO.N.I.P. e le ha successivamente esportate piene o un Produttore Non Consorziato che ha acquistato casse in plastica vuote assoggettate al contributo al recupero CO.N.I.P. e le ha successivamente esportate vuote, **può richiedere il rimborso del contributo a fine anno al suo fornitore**, seguendo la procedura "ex-post" presente nell'area download del sito www.conip.org. Se invece l'utilizzatore è CONSORZIATO CO.N.I.P. può chiedere il rimborso direttamente al Consorzio.

7. RACCOLTA E RICICLO – RACCOLTA DIRETTA

I consorziati che effettuano la raccolta e il successivo riciclo di casse in plastica fine vita CO.N.I.P., devono comunicare trimestralmente i quantitativi di "casse CO.N.I.P." raccolti nel relativo periodo, secondo le modalità di cui al punto n. 1.

Ai fini della validazione del dato di raccolta, i relativi Formulari che interessano i rifiuti da casse e le Fatture riguardanti le materie prime seconde provenienti dal riciclo delle casse dovranno contenere unicamente le seguenti descrizioni:

a) FORMULARI

CODICI CER : **150102 -191204**

DESCRIZIONE: Nello spazio delle "ANNOTAZIONI" è obbligatorio specificare, pena l'esclusione dal conteggio dei dati in ingresso, una delle seguenti diciture:

"CASSE FINE CICLO VITA"

"CASSE ROTTE"

"CASSE PRESSATE CONIP"

Non è ammessa alcun'altra descrizione.

L'azienda, prima della fase di macinazione, dovrà eseguire un'accurata selezione delle casse raccolte, separando, se necessario, le "casse CO.N.I.P." da altre casse e impurità. Le effettive quantità di casse CO.N.I.P. selezionate potranno essere comunicate al Consorzio. In fase di compilazione della dichiarazione trimestrale dovrà essere indicato il quantitativo di frazione estranea riscontrata durante la selezione.

Delle operazioni di selezione dovrà essere tenuta evidenza documentale consentendo al verificatore del Consorzio di riscontrare le effettive quantità di casse CO.N.I.P. selezionate.

Le medesime descrizioni e diciture dei formulari dovranno essere riportate anche sulle fatture di riferimento alle medesime operazioni. Nel caso in cui le casse fine vita dovessero essere ritirate dal raccoglitore sotto forma di "cessione gratuita" e quindi senza emissione di fattura, il Raccoglitore dovrà dimostrare tale casistica o riportandola nelle annotazioni del formulario oppure producendo a CONIP un'autodichiarazione con la quale si attesta che il ritiro delle casse fine vita di cui al formulario (indicare il formulario di riferimento e la data) è avvenuta con cessione gratuita.

Nel caso in cui tali descrizioni/diciture non fossero riportate nei formulari e nelle fatture, i relativi quantitativi saranno esclusi dalla base di calcolo sia dei dati di raccolta che di riciclo e quindi di vendita. Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione dell'operazione di raccolta (ad esempio, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

b) FATTURE

Le fatture relative alla cessione di macinati e/o granuli provenienti dalle attività di riciclo di casse fine vita dovranno obbligatoriamente riportare le seguenti descrizioni:

"PP MACINATO DA CASSE CO.N.I.P."

"HDPE MACINATO DA CASSE CO.N.I.P."

"PP GRANULO DA CASSE CO.N.I.P."

"HDPE GRANULO DA CASSE CO.N.I.P."

Nel caso in cui tali descrizioni non fossero riportate nelle fatture, i relativi quantitativi saranno esclusi dalla base di calcolo sia dei dati di riciclo che dei contributi. Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione dell'operazione di riciclo (ad esempio, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

Tutte le fatture devono essere accompagnate da documenti che attestino la provenienza del materiale macinato/granulato tali da consentire al verificatore del Consorzio la tracciabilità dello stesso e di riscontrare le effettive quantità di casse CO.N.I.P. raccolte.

Fermi gli obblighi relativi alla descrizione delle fatture, il macinato/granulo proveniente da aziende NON CONSORZIATE che svolgono l'attività di riciclo sarà considerato ai fini del riconoscimento del contributo solo se le relative fatture saranno accompagnate anche da una dichiarazione del cedente da rilasciare secondo lo schema di cui al mod. 1 (allegato 1). Non è ammesso alcun altro mezzo di prova ai fini della valorizzazione del relativo materiale (ad esempio, dichiarazioni aventi contenuto diverso da quello prescritto; autocertificazioni, dichiarazioni equipollenti, ecc).

8. RACCOLTA DI IMBALLAGGI MISTI DA NON CONSORZIATI

Il dato di raccolta è considerato solo sulla frazione di "casce CO.N.I.P." raccolte, risultanti dalle operazioni di cernita, separazione e selezione di imballaggi misti. Tale procedura può essere adottata solo per i materiali provenienti da aziende non consorziate e in particolare da aziende municipalizzate. Le aziende che raccolgono rifiuti da imballaggi misti e li avviano a riciclo, ai fini del riconoscimento del dato di raccolta e di riciclo devono, quindi, seguire la seguente procedura:

FORMULARI: con codice CER (150106-191204-200139)

CERNITA / SEPARAZIONE / SELEZIONE: L'azienda, prima della fase di macinazione, deve fare un'accurata selezione degli imballaggi raccolti, separando le "casce CO.N.I.P." da altre casce e/o da altre tipologie di imballaggi e/o materiali plastici.

Dovrà essere tenuta evidenza documentale delle operazioni di selezione eseguite consentendo al verificatore del Consorzio di riscontrare le effettive quantità di "casce CO.N.I.P." A tal fine le quantità dichiarate come "casce CO.N.I.P." dovranno essere corredate di specifiche certificazioni di analisi merceologiche che consentano l'individuazione delle tipologie di imballaggi che lo costituiscono e il relativo peso.

Fermo l'obbligo di dimostrare la presenza di casce tra gli imballaggi misti, il Consorzio, in assenza di analisi merceologiche, considererà il dato di raccolta con le seguenti limitazioni: a) in relazione alle operazioni di selezione di imballaggi in plastica misti con codici CER 191204 (salvo l'ipotesi in cui il formulario contenga le annotazioni di cui al punto 7 a) - 200139, il dato in ingresso delle casce fine vita sarà considerato su un massimo del 10% del totale; b) in relazione alle operazioni di selezione di imballaggi misti con codice CER 150106, il dato in ingresso delle casce fine vita sarà considerato su un massimo del 15% del totale; c) solo per il ritiro da aziende municipalizzate che conferiscono imballaggi monomateriale con codice CER 150102 che comporta operazioni di selezione, il dato in ingresso delle casce fine vita sarà considerato su un massimo del 15% del totale.

9. RACCOLTA CASSE DA PIATTAFORME CONVENZIONATE DI PROVENIENZA URBANA

Le casce in plastica CO.N.I.P. fine vita che i consorziati ritirano su indicazione del Consorzio da piattaforme convenzionate (CSS-CC) vanno inserite nelle dichiarazioni trimestrali in un'apposita voce. La relativa MPS ottenuta dal loro riciclo e che i riciclatori andranno a vendere ai Produttori del Consorzio dovrà essere ben evidenziata nelle fatture di vendita secondo le indicazioni previste nel Regolamento Interno Rev. 1 del 23.01.24 relativo alla "gestione delle casce fine vita presenti nella raccolta urbana e della relativa MPS derivante dal riciclo delle stesse".

10. RICICLO DELLE CASSE IN PLASTICA RACCOLTE

Considerato che il metodo di calcolo del riciclo definito dalla Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 prevede di considerare *“la plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio ovvero le scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale”* CO.N.I.P. calcola il dato di riciclo delle casse fine vita in uscita dai riciclatori che effettuano la macinazione delle casse in plastica mediante un mulino trituratore producendo le scaglie pronte per essere utilizzate per lo stampaggio di nuove casse; in questo modo il dato di riciclo è al netto di qualsiasi frazione estranea che dovesse essere presente nelle cassette fine vita recuperate in quanto prima della triturazione vengono accuratamente selezionate. Mentre, nel caso dei riciclatori che producono granulo, quindi che effettuano operazioni di estrusione, il dato di riciclo viene rilevato in ingresso all'estrusore; in questo modo il dato di riciclo è al netto di cariche, additivi, scarti o altri materiali.

A tal fine, in fase di dichiarazione trimestrale, il riciclatore dovrà indicare la **quantità di frazione estranea** (plastica varia, scarti di rifiuti organici, altri materiali) scartata nella fase di selezione dei rifiuti di casse che precede la fase di riciclo (macinazione o granulazione) e l'eventuale calo di lavorazione (polvere prodotta, calo di lavaggio ecc).

Per quanto riguarda i riciclatori che producono granulo mediante il trattamento di estrusione, dovranno anch'essi, in fase di dichiarazione trimestrale, inserire i dati di cui sopra tenendo presente che la voce **“riciclo”** sarà la quantità di cassette in entrata all'estrusore, conformemente alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/665. La quantità di granulo ottenuto e venduto dovrà essere dichiarata anche al netto della carica. I riciclatori che effettuano anche l'attività di produzione di casse in plastica dovranno dichiarare separatamente la quantità di MPS venduta e la quantità di MPS utilizzata internamente per la produzione di casse.

Con apposite circolari a seguito delle delibere del Consiglio di amministrazione verranno comunicati gli importi dei contributi spettanti sulle casse riciclate e le modalità di applicazione.

11. CESSIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DA CASSE CO.N.I.P. TRA CONSORZIATI (RACCOGLITORE/RICICLATORE-PRODUTTORE)

La cessione di MPS proveniente dal riciclo di casse CONIP da un consorzio raccoglitore/riciclatore al consorzio produttore, viene considerato come dato di riciclo al solo CEDENTE.

Nel caso di cessione di materiale tra raccoglitore/raccoglitore, raccoglitore/riciclatore e/o riciclatore/riciclatore consorziati, il dato di riciclo viene considerato all'ultimo consorzio che ha venduto la MPS al produttore consorzio o ad un non consorzio.

In ogni caso, per garantire la tracciabilità del materiale, i flussi devono essere giustificati dai documenti in entrata che devono riportare le diciture indicate al punto 7 a) e b) o al punto 8.

12. IMPORTAZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO E MATERIA PRIMA SECONDA

I rifiuti di imballaggio e/o la materia prima seconda PROVENIENTE DALL'ESTERO (compreso lo Stato di San Marino) non possono essere inserite nelle dichiarazioni trimestrali e, comunque, non saranno valorizzate ai fini dell'erogazione dei contributi.

13. CONTROLLI

Lo Statuto del Consorzio dispone che:

«I consorziati sono ... obbligati a: sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati»....."i controlli sono ammessi e ciascun consorziato obbligato a sottostare ad essi".....(art. 6.3.d).

L'art. 11 del Regolamento Generale ha introdotto l'obbligo per i consorziati, di inserire su una web app realizzata dal Consorzio tutte le fatture di acquisto e di vendita secondo i termini e le modalità definite da un'apposita procedura (PROCEDURA INSERIMENTO FATTURE SU PORTALE fatture.conip.org).

I formulari relativi al recupero delle casse fine vita vengono inviati per e-mail all'auditor oppure visionati da quest'ultimo direttamente nelle sedi dei Consorziati.

14. VERIFICA REQUISTI

Il verificatore dovrà accertare che sussistano i requisiti affinché la ditta possa far parte del Consorzio. Pertanto, l'azienda dovrà mettere a disposizione tutti i documenti contabili ed amministrativi, contenenti i dati relativi all'attività prevalentemente svolta dal consorziato stesso, con facoltà del Verificatore di estrarre copia di quelli ritenuti utili ai fini dell'accertamento stesso.

15. VERIFICA QUANTITATIVI

Il verificatore dovrà accertare la veridicità delle quantità trasmesse al consorzio con le dichiarazioni trimestrali. Pertanto, l'azienda dovrà mettere a disposizione tutti i documenti contabili ed amministrativi del consorziato contenenti i suddetti dati, con facoltà del Verificatore di estrarre copia di quelli ritenuti utili ai fini dell'accertamento stesso.

16. CONTROLLI

Lo Statuto del Consorzio dispone che «i consorziati sono ... obbligati a: sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati» (cfr. art. 6.3.d).

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento Generale "entro il mese di gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone un piano di verifiche presso i Consorziati. In mancanza di deliberazione, si intende prorogato il piano di verifiche da ultimo adottato.

I controlli potranno riguardare:

> la verifica dei requisiti per l'ammissione e la permanenza nel Consorzio e nell'ambito della specifica categoria di appartenenza. A tal fine il Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi o di chiederne la trasmissione in formato analogico e/o digitale. (tale accertamento deve ritenersi collegato all'obbligo del Consorziato di comunicare, all'atto dell'iscrizione, il possesso dei requisiti per l'iscrizione al Consorzio, nonché alla facoltà del C.d.A. di verificare la sussistenza di detti requisiti, di inquadrare il Consorziato in una delle categorie di cui all'art.4 e di deliberare la decadenza del Consorziato che abbia perduto i requisiti di ammissione);

>la verifica dei dati concernenti i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato, raccolti e/o riciclati e i quantitativi di materiali ceduti in conto lavorazione. A tal fine il Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati, pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi o di chiederne la trasmissione in formato analogico e/o digitale (tale accertamento deve ritenersi collegato agli obblighi in materia di versamento delle quote di partecipazione e dei contributi annui, commisurati ai quantitativi suddetti);

>la corrispondenza di ogni altro dato oggetto delle comunicazioni obbligatorie che il Consorziato è tenuto ad inviare al Consorzio.

3. Quanto ai destinatari ed ai tempi dei controlli, gli stessi potranno avere carattere generale e riguardare tutti i Consorziati, ovvero carattere particolare e riguardare uno o più Consorziati.

Potranno essere disposti con cadenza periodica avuto riguardo ai dati da comunicare annualmente, ovvero una volta tanto con riferimento a specifiche esigenze di accertamento.

4. Quanto alle modalità di trasmissione dei dati e di controllo, il C.d.A. potrà:

a) realizzare e implementare portali web o altre piattaforme o strumenti informatici, sui quali i consorziati avranno l'obbligo di caricare, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, la documentazione contabile e amministrativa indicata nelle relative delibere (fatture di acquisto e vendita, DdT, formulari, ecc.);

b) richiedere al consorziato di fornire chiarimenti ed informazioni scritte, nonché di esibire documenti contabili ed amministrativi, nonché di trasmettere copia degli stessi (fatture di acquisto e vendita, registro Iva acquisti e vendita, DdT, formulari, registri di carico e scarico);

c) incaricare dipendenti del Consorzio, ovvero terze persone, di effettuare accessi presso la sede del consorziato al fine di eseguire i controlli ed acquisire le relative informazioni e documenti.

4bis. Le spese di accesso e verifica presso la sede del consorziato, nella misura periodicamente determinata dal C.d.A., saranno poste a carico del consorziato qualora l'abbia rese necessarie non caricando nei termini la documentazione sul portale/piattaforma di cui al precedente comma 4 lettera a) o non trasmettendo le informazioni o documenti richiesti ai sensi del precedente comma 4 lettera b).

5. La mancata osservanza da parte del consorziato delle modalità di trasmissione dati e controllo definite al precedente comma 4, darà luogo alle seguenti conseguenze:

(i) nel caso in cui il consorziato ometta di caricare nei termini i dati sul portale/piattaforma di cui al precedente comma 4 lettera a), così come nel caso in cui non trasmetta nei termini le informazioni e/o documenti richiesti ai sensi del precedente comma 4 lettera b), sarà automaticamente soggetto all'attività di accesso e verifica di cui al precedente comma 4 lettera c), con spese a proprio carico; ferma in ogni caso l'applicazione anche delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) del presente Regolamento;

(ii) nel caso in cui il consorziato frapponga ostacoli allo svolgimento delle attività di accesso e verifica di cui al precedente comma 4 lettera c) – ad esempio, le ritardi in qualsiasi modo, anche attraverso ingiustificate o anche solo reiterate richieste di rinvio – sarà soggetto anche all'ulteriore sanzione di cui all'art. 12, comma 4, lettera d) del presente Regolamento;

(iii) resta in ogni caso salva e impregiudicata la facoltà del Consorzio di deliberare anche l'esclusione del

consorziato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

6. Qualunque sia la modalità seguita per l'acquisizione dei dati e per i controlli (portale/piattaforma, richiesta informazioni-documenti ovvero ispezione), il C.d.A. dovrà tenere ben presenti i limiti posti dallo Statuto e, prima ancora dalla Legge, a garanzia della riservatezza dei dati del Consorzio. Per parte sua, il consorzio non potrà rifiutare né ostacolare l'attività di ispezione o l'esibizione dei documenti richiesti.

Tutti i dati trasmessi al Consorzio o comunque dallo stesso raccolti, dovranno essere trattati esclusivamente dal personale del Consorzio a ciò espressamente incaricato, con assoluto divieto di comunicazione a terzi.

Agli organi del Consorzio potranno essere comunicati i dati esclusivamente in forma aggregata e anonima, fatto salvo il caso in cui il relativo trattamento risulti necessario ai fini dell'assunzione di deliberazioni o dell'adozione di atti o provvedimenti o iniziative riguardanti le singole imprese o soggetti cui i dati si riferiscono (quali, a titolo esemplificativo, procedimento ammissione consorziati; procedimenti elettorali; procedimento di esclusione, decadenza recesso; procedimenti sanzionatori; procedimenti di recupero dei crediti; ecc.).

I documenti contenenti i dati dovranno essere custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Dovrà essere osservato il più rigoroso riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del Consorzio e far valere i conseguenti diritti ed azioni spettanti al Consorzio; potranno inoltre essere comunicati alle Autorità competenti in materia, ai professionisti incaricati della tutela dei diritti e legittimi interessi del Consorzio ed agli organi del Consorzio nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e di esclusione conseguenti e, in forma aggregata, nell'ambito del rendiconto annuale.

Dovrà prevedersi la distruzione dei documenti e dati raccolti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione e che ne consente il trattamento.

17. SANZIONI PER INADEMPIENZE STATUTARIE

Statuto

Art. 7

1. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

2. In caso di inadempimento da parte dei consorziati degli obblighi nascenti dal presente Statuto, dai regolamenti e deliberazioni adottate dal Consorzio e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione, alla presenza di eventuali precedenti ed alle condizioni economiche dell'autore.

3. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorzio sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. Fermo quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di esclusione.

Art. 9

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la decadenza dal Consorzio qualora il consorzio abbia perduto i

requisiti per l'ammissione allo stesso, se sottoposto a procedura concorsuale che non comporti la continuazione dell'esercizio dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione a carico del consorziato che sia gravemente moroso nel pagamento dei contributi annui, che ometta l'invio delle comunicazioni e dati necessari per la determinazione dei contributi annui, che ostacoli l'attività di controllo disposta dal Consiglio di amministrazione e/o rifiuti l'esibizione della documentazione all'uopo richiesta dal Consiglio di amministrazione, e più in generale che si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi consortili.

3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato decaduto o escluso.

4. Le delibere che dichiarano la decadenza o l'esclusione hanno effetto immediato e devono essere comunicate, entro 15 (quindici) giorni, all'interessato e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi di legge. Fermo l'obbligo del consorziato dichiarato decaduto o escluso di versare i contributi maturati e dovuti fino alla data delle relative delibere.

5. I consorziati dichiarati decaduti o esclusi non potranno essere riammessi a far parte del Consorzio prima di due anni a far data dall'esclusione.

Regolamento consortile

Art. 10 bis

(Interessi di mora)

1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute al Consorzio a titolo di contributi e a qualsiasi altro titolo, il Consorziato è ritenuto in mora senza necessità di alcuna formale comunicazione e sarà tenuto a versare al Consorzio interessi di mora calcolati in misura pari agli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e succ. mod. e int., con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza e con un minimo di € 20,00 (venti euro).

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione, la riduzione o la non applicazione degli interessi di mora nell'ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento sia determinato dal verificarsi di avvenimenti straordinari e/o imprevedibili, adeguatamente documentati. Per le stesse ragioni, il Consiglio di Amministrazione potrà accordare dilazioni per il pagamento delle somme dovute, applicando interessi corrispettivi pari al tasso legale.

Art. 12 (Sanzioni)

1. Il Direttore Generale, con l'ausilio del personale del Consorzio, accerta le infrazioni che risultano dalle violazioni degli obblighi consortili e ne dà comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni.

2. Contestualmente, il Consorzio, per tramite del suo Direttore Generale, invierà al Consorziato una contestazione scritta invitandolo a fornire chiarimenti in merito, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, mediante la presentazione di una memoria difensiva, allegando eventuali documenti. L'atto di contestazione e la risposta del Consorziato verranno, poi, sottoposti, alle valutazioni della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Un estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione contenente la decisione presa e l'eventuale sanzione irrogata, verrà comunicato al trasgressore a mezzo posta raccomandata o PEC, con la indicazione dei termini di pagamento e delle riduzioni cui potrà beneficiare.

3. Costituiscono violazioni degli obblighi consortili che danno luogo all'applicazione di sanzioni le seguenti condotte:

- a) omesso pagamento dei contributi e di ogni altra somma dovuta dai Consorziati al Consorzio (il pagamento si ha per omesso decorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza della relativa obbligazione) ferma la decorrenza degli interessi moratori come stabilita all'art. 10bis del presente Regolamento;
- b) omessa o infedele o ritardata dichiarazione circa i quantitativi di imballaggi in plastica, secondari e terziari, immessi sul mercato o recuperati nel periodo di riferimento;
- c) omesso o ritardato o incompleto caricamento dei documenti sul portale/piattaforma di cui all'art. 11, comma 4, lettera a), ovvero omessa o ritardata o incompleta trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 11 comma 4, lettera b), del presente Regolamento;
- d) ostacolo di qualsiasi natura alle attività di accesso e verifica di cui all'art. 11, comma 4, lettera c) del presente Regolamento;
- e) fraudolenta comunicazione di dati e notizie finalizzata a conseguire benefici non dovuti;
- f) omessa o infedele tenuta dei documenti contabili necessari agli organi ispettivi del Consorzio per il controllo delle dichiarazioni rese o per l'accertamento dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;
- g) ogni altra violazione degli obblighi posti a carico dei Consorziati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate;
- h) ogni altra azione e/o omissione che incida sul rapporto di fiducia, sulla trasparenza dei dati e sulla correttezza d'operato dei Consorziati.

4. In relazione alle infrazioni sopra definite, il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, fermo l'obbligo del pagamento dei contributi e delle somme non versate e degli interessi maturati:

- a) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera a), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme non pagate, con un minimo di € 100,00 (cento) (detta sanzione si aggiunge agli interessi moratori, comunque dovuti);
- b) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera b), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme accertate in sede di controllo come non dichiarate per l'impresso o come dichiarate in misura maggiore per la raccolta e riciclo, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta);
- c) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera c), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro);
- d) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera d), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 1.000,00 (mille/00 euro) a un massimo di € 6.000,00 (seimila/00 euro);
- e) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera e), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 7 (sette) % delle somme per le quali si è illegittimamente goduto del beneficio, con un minimo di € 200,00 (duecento);
- f) per tutte le altre violazioni, una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 5.000,00 (cinquemila euro) ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila euro).

4bis. Restano salve le specifiche violazioni, sanzioni e penali previste nei regolamenti disciplinanti specifiche

materie ed attività, le quali concorreranno con le violazioni e sanzioni previste nel presente Regolamento.

5. Le sanzioni saranno applicate a carico del trasgressore e di ogni altro Consorziato che abbia con esso cooperato o che abbia favorito la commissione dell'infrazione o che ne abbiano tratto indebito vantaggio. Responsabili in solido con il Consorziato trasgressore è ritenuto il legale rappresentante dello stesso.

6. La misura della sanzione pecuniaria da irrogare sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, tenendo conto della natura e gravità dell'infrazione, della durata del ritardo, dell'esistenza di precedenti, delle dimensioni dell'impresa consorziata e delle sue condizioni economiche. In caso di recidiva, la sanzione sarà aumentata da un quarto fino alla metà. Nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione potrà essere diminuita da un quarto fino alla metà.

7. Il mancato pagamento da parte del Consorziato dei contributi, degli interessi e delle sanzioni irrogate, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione, costituisce grave violazione degli obblighi consortili ai fini dell'esclusione del consorzio, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto. Resta fermo l'obbligo del Consorziato escluso di pagare tutti gli importi dovuti a tali titoli. Inoltre, sarà obbligo da parte degli uffici di comunicare a CONAI l'esclusione del Consorziato con l'obbligo dello stesso di versare il contributo ambientale a CONAI.

8. Alcuna sanzione si applica nei confronti dei consorziati che prima dell'inizio dei controlli da parte del Consorzio, autodenuncino l'infrazione commessa, dichiarino e liquidino i contributi e le somme omesse e provvedono, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al versamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi di mora come previsti nel presente Regolamento. Nel caso in cui l'autodenuncia risulti infedele, si farà, tuttavia, applicazione delle sanzioni previste al precedente punto 4), nella misura massima.

18. PRIVACY

Il Consorzio è dotato di un Piano di tutela dei dati personali, conforme alle norme vigenti in materia. Tutto il personale coinvolto (verificatore; personale ufficio, personale direttivo, ecc.) ha sottoscritto dichiarazioni di responsabilità e impegno al rispetto di tale Piano e norme. Nello specifico, tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente da persone a ciò espressamente incaricate, con assoluto divieto di comunicazione a terzi. I documenti contenenti i dati saranno custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Il Piano vigente presso il Consorzio prevede il più rigoroso riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del consorzio. I documenti e dati raccolti saranno distrutti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione.

19. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

CO.N.I.P. ha adottato il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001" ed il relativo Codice Etico. Il Convenzionato dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello del Consorzio. A tale riguardo, il Convenzionato dichiara che la propria attività e quella di eventuali propri dipendenti e collaboratori è improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualsiasi comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al menzionato decreto legislativo e si impegna, a rispettare, le procedure ed i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico del CO.N.I.P.

L'inosservanza di tale impegno è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, che legittimerà il Consorzio a risolvere il contratto con effetto immediato ovvero a prendere ogni altro provvedimento ritenuto di misura.

Mod. 1 Acquisto macinato da aziende non consorziate che svolgono l'attività di riciclo

La ditta/società _____, con sede legale in _____ (____), -
via _____ n. _____, c.f./p.lva _____, in persona del titolare /
legale rappresentante pro-tempore sig. _____, nato a _____, il

Con riferimento alla cessione di _____ eseguita in favore della ditta/società
_____, con sede legale in _____ (____),
via _____ n. _____, c.f./p.lva _____, facente parte del Consor-
zio CO.N.I.P.

DICHIARA

- di essere titolare dell'autorizzazione N. _____/_____ rilasciata in data _____ dalla Provincia/Regione
_____ e valevole fino al _____, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti di
imballaggi in plastica (R3-R13), ivi compreso il trattamento delle casse in plastica.

- che il materiale venduto con fattura N. _____ del _____ proviene dal trattamento di casse in plastica
CO.N.I.P. e l'originario rifiuto è stato identificato con apposito formulario (n. _____ del _____), debita-
mente annotato nel registro di carico e scarico.

La relativa documentazione è a disposizione del Consorzio.

Il Legale Rappresentante



Via Beniamino Ubaldi snc
Centro Direzionale Prato
06024 Gubbio (PG)

+39 075 9276702

info@conip.it

www.conip.org

